



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA



LINEE GUIDA

SULL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PER IL PERSONALE MILITARE (D.Lgs. n. 39/2013)

2024

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo le “*Linee guida sull’obbligo di comunicazione delle condizioni di inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi per il personale militare*” (D.Lgs. n. 39/2013) - Edizione 2024.

La presente linea guida abroga e sostituisce la precedente edizione del 2022.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Ammiraglio Giuseppe CAVO DRAGONE

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- * **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- * **Legge 4 novembre 2010, n. 183** (*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*);
- * **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- * **Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*);
- * **Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150** (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*);
- * **Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66** (*Codice dell'ordinamento militare*);
- * **Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39** (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- * **Adunanza del Consiglio ANAC rif. AG 79/15/AC del 25 novembre 2015**;
- * **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- * **Direttiva prot. n. M_D ACYR12U REG2023 0000803 del 6 novembre 2023** (*Direttiva sugli obblighi di pubblicità e trasparenza*);
- * **f.n. M_D ACYR12U REG2024 0000656 9 aprile 2024** (*Attuazione della direttiva sugli obblighi di pubblicità e trasparenza approvata dal Sig. Ministro della Difesa*).

**LINEE GUIDA SULL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI
DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ PER IL PERSONALE MILITARE**

(D.Lgs. n. 39/2013)

1. La L. n. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, all'art. 1, co. 49, prevede che “*ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni [...] da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate*”.

La delega prevista nella richiamata L. n. 190/2012 ha trovato attuazione nel D.Lgs. n. 39/2013 contenente disposizioni in tema di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (P.A.) e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Nel merito, si riporta, di seguito, una sintesi della disciplina introdotta dal prefato D.Lgs. n. 39/2013.

a. Inconferibilità

È la preclusione, permanente o temporanea, ad attribuire gli incarichi esaminati dalla L. n. 190/2012 a coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro la P.A., che abbiano svolto incarichi in enti privati controllati da una P.A. e a coloro che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

In particolare, il D.Lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV), nel disciplinare le varie fattispecie di “inconferibilità” di incarichi, fa riferimento agli incarichi conferiti:

- in caso di condanna per reati contro la P.A.;
- da enti di diritto privato regolati/finanziati dalle P.A.;
- a componenti di organi di indirizzo politico a livello nazionale/regionale/locale;
- presso le direzioni nelle ASL.

b. Incompatibilità

È l'obbligo da parte del soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere tra quest'ultimo e l'assunzione e/o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti privati regolati o finanziati da una P.A..

In particolare, il D.Lgs. n. 39/2013 (Capi V e VI), disciplinando la tematica, fa riferimento ai casi di “incompatibilità” tra gli incarichi nelle P.A. e:

- le cariche presso gli enti privati in controllo pubblico;
- le cariche presso gli enti di diritto privato regolati o finanziati dalle P.A.;
- lo svolgimento di attività professionale.

3. Inoltre, l'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 stabilisce che:

- “*all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto [... quale...] condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico*” (co. 1 e 4);
- “*nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto*” (co. 2).

4. Quantunque il D.Lgs. n. 39/2013 annoveri tra i destinatari della sua normativa anche il Ministero della Difesa, non si può non evidenziare la necessità che la sua applicazione tenga conto delle peculiarità ordinamentali dello stesso Dicastero e della tipicità di stato giuridico del personale militare.

La necessaria sintesi di tali diverse esigenze (adempimento normativo e tipicità del Dicastero) va proprio raggiunta soprattutto nel caso della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità degli incarichi.

In ragione di ciò, senza disattendere la *ratio* della sopra richiamata disposizione, appare necessario coniugare le finalità di tale dichiarazione con le caratteristiche del contesto organizzativo e funzionale del Dicastero, quale P.A. predisposta all'assolvimento di particolari e preminenti compiti istituzionali di sicurezza e di difesa.

Al riguardo, infatti, è opportuno evidenziare che:

- l'impiego del personale militare è una prerogativa esclusiva riconosciuta dal Codice dell'Ordinamento Militare al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- l'attribuzione dell'incarico avviene attraverso quello che, per giurisprudenza costante prima e per qualificazione normativa espressa poi (art. 1349, co. 3, del D.Lgs. n. 66/2010), è un “ordine militare”, non soggetto alla disciplina del procedimento amministrativo dettato dalla L. n. 241/1990 (con riferimento ai Capi I, III e IV);
- il perfezionamento di tale “ordine militare” non può in alcun modo dipendere da una dichiarazione resa dall'interessato, poiché quest'ultima ne svuoterebbe, alterandola, la natura giuridica e la funzione;
- il provvedimento autoritativo, ricondotto nell'ambito del *genus* degli ordini, con cui è attribuito l'incarico al personale militare costituisce una modalità di svolgimento del servizio sul territorio e risponde alle ineludibili esigenze di organizzazione, di coesione interna e massima operatività delle Forze Armate.

Non va sottaciuto, in aggiunta, che l'Ordinamento militare, come rilevato dalla Corte Costituzionale, riceve una speciale menzione dalla Costituzione italiana (articolo 52, co. 3), nel senso che, fermo restando la sua collocazione all'interno dell'ordinamento giuridico generale, deve essere apprezzata la sua assoluta peculiarità ovvero un ordinamento composto da un *corpus* omogeneo e completo di norme, non di rado più dettagliate e garantistiche di quelle relative all'impiego civile.

Al personale civile, viceversa, l'incarico dirigenziale viene conferito mediante provvedimento procedimentalizzato e soggetto ad oneri di pubblicità, da ultimo potenziati dal D.Lgs. n. 150/2009. In forza di tali disposizioni, infatti, l'amministrazione deve rendere conoscibili (anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale) il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; deve, altresì, acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati e valutarle.

5. Fatte queste premesse, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità/incompatibilità, che ha l'evidente finalità di obbligare il dipendente pubblico ad informare l'Amministrazione di appartenenza circa l'insussistenza delle condizioni impeditive, in un'ottica di responsabilizzazione del singolo, è invero già presente nell'ordinamento militare. L'articolo 748, co. 5, del D.P.R. n. 90/2010 (TUOM), infatti, dispone che “... *il militare deve dare sollecita comunicazione [... alla propria Amministrazione in ordine ad ...] eventi in cui e rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sui servizio*”. Si tratta, dunque, di un dovere incardinato nello *status* di militare, la cui violazione produce effetti sul servizio e sulle modalità di svolgimento dello stesso che, come già asserito, presenta delle caratteristiche speciali che impongono ampie garanzie di tutela.

Ne risulta, pertanto, che il personale militare, dirigente e non, è già obbligato in modo permanente, e non solo all'atto dell'impiego, a comunicare eventuali ipotesi di

inconferibilità/incompatibilità.

Come si nota, dunque, le differenze sulla specificità della funzione, che si evidenziano tra impiego del personale civile e del personale militare sono tanto profonde da rendere non agevole, se non addirittura problematica l'assimilazione analogica e la ricerca di principi generali comuni.

6. Quanto sopra riportato, va pertanto tenuto in considerazione nell'ottica di bilanciare l'adempimento normativo con:
 - le peculiarità ordinamentali del Dicastero Difesa;
 - il particolare *status* giuridico del personale militare;
 - le prerogative d'impiego dei Capi di Stato Maggiore e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, le quali si sostanziano nell'emanazione di un "ordine" che per sua natura, non soggiace al rilascio di una dichiarazione resa dal soggetto destinatario di tale ordine;
 - le esigenze di assicurare adeguata trasparenza, soprattutto per le titolarità prevalentemente impiegate in attività contrattuali e/o di *procurement*.
7. In tale quadro, fatte salve le prerogative sopra richiamate, le FA/CC provvedano a:
 - diramare disposizioni affinché sia ribadito a tutto il personale militare che le cause di inconferibilità/incompatibilità devono essere immediatamente comunicate alla Amministrazione di appartenenza, ex art. 748 del TUOM;
 - verificare, prima di conferire gli incarichi al proprio personale militare, l'assenza delle citate condizioni nell'ambito di accertamenti dettagliati (anche relativi al NOS) che possono estendersi parimenti ai familiari;
 - indicare nel preambolo delle determinazioni d'impiego di aver verificato l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità, facendo espresso riferimento all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 in una prospettiva di applicazione dello stesso e di queste disposizioni;
 - applicare l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità a quella dirigenza che opera nel settore del *procurement* e negli ulteriori settori definiti a "*maggior rischio*" (ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO).

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ con riferimento all'incarico di _____
rivestito presso _____, conferito con
provvedimento/atto _____, ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013 ,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di INCONFERIBILITA'¹ disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 3, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013²;
- art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013³;
- art. 7, comma 1, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013⁴;
- art. 7, comma 2, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013⁵;

¹ Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

² Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione:

"A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale."

³ Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

"A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

⁴ Art. 7 comma 1. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale:

1. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

⁵ Art. 7 comma 2. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale:

2. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Luogo, data

FIRMA

Avvertenza: verranno oscurati i dati relativi a data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e firma autografa.

Parimenti non sarà pubblicato alcun documento di riconoscimento.

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ con riferimento all'incarico di _____
rivestito presso _____, conferito con
provvedimento/atto _____, ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013 ,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di INCOMPATIBILITA'¹ disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013²;
- art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013³;
- art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013⁴;

¹ Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

2. "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto."

² Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico."

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

³ Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali:

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (...) sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare."

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

⁴ Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali:

1. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

2. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".

3. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".

4. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

- art. 13, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 39/2013⁵;

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Luogo, data

FIRMA

Avvertenza: verranno oscurati i dati relativi a data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e firma autografa.

Parimenti non sarà pubblicato alcun documento di riconoscimento.

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

⁵ **Art. 13.** Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.